

ESAZIONE DIRITTO ANNUALE 2010

Si informa che ai sensi del decreto interministeriale 22/12/2009 (pubblicato in G.U. n. 24 del 30/01/2010) tutte le imprese iscritte o annotate nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese debbono versare in unica soluzione il diritto annuale a favore della Camera di commercio competente per territorio **entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi** (termine fissato al **16 giugno 2010** per la maggior parte dei soggetti, giusto quanto stabilito dall'art. 17 del D.P.R. n. 435/2001) **(1)** - utilizzando il modello di pagamento **F24** telematico compilato secondo le istruzioni che seguono:

- **Contribuente** si deve indicare il **C. F.** (non la Partita IVA) **riportato nella presente lettera** (*in caso di difformità contattare l'ufficio delle entrate della Camera per le necessarie verifiche*), i dati anagrafici e il domicilio fiscale;
- **sezione da compilare:** sez. ICI ed altri tributi locali;
- **codice ente locale:** sigla della provincia a cui appartiene la Camera di commercio presso cui l'impresa è iscritta (**TA**). Le imprese che esercitano l'attività in più province, con unità locali, devono indicare distintamente la sigla della provincia e l'importo dovuto per ogni singola Camera di commercio;
- **codice tributo:** **3850**;
- **rateazione:** non indicare;
- **anno di riferimento:** **2010**;
- **importi a debito:** indicare l'importo dovuto (dedotto dal calcolo e comprensivo dell'importo dovuto sia per la sede che per le unità locali presenti nella stessa provincia della sede);

Si consiglia di utilizzare lo stesso modello F24 con cui, alla medesima scadenza, si devono effettuare altri versamenti per tributi e/o contributi a favore dell'erario o di altri enti, anche avvalendosi della possibilità di **compensare** il diritto annuale **con eventuali crediti vantati per gli altri tributi e/o contributi**, e con lo stesso **diritto annuale** per crediti accertati con l'ufficio delle entrate della CCIAA relativi all'anno precedente.

Nel caso si effettui il versamento del diritto annuale nei trenta giorni successivi al termine ordinario (cioè entro il **16 luglio 2010 per la maggioranza delle imprese**) l'importo del diritto dovuto – **che si ricorda è sempre espresso in unità di euro** – deve essere incrementato della maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo (con arrotondamento matematico al centesimo di euro in base al terzo decimale) L'importo così determinato deve essere indicato sullo stesso codice tributo 3850 e deve essere **sempre** versato anche in presenza di pagamento eseguito integralmente in compensazione.

Per le tutte imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese (ancorché annotate anche nella sezione speciale) il diritto base della **sede legale** si determina sommando gli importi dovuti per ciascuno scaglione di **fatturato 2009 come dichiarato sul modello IRAP 2010 o in mancanza come rappresentato nelle scritture contabili previste dall'art. 2214 e seguenti del C.C.** (diritto dovuto per il primo scaglione – misura fissa – più le aliquote applicabili per gli altri scaglioni successivi di fatturato fino a concorrenza del fatturato complessivo dell'impresa, con importo massimo di euro 40.000) mantenendo i cinque decimali.

La nota circolare del Ministero dello Sviluppo economico n. 19230 del 3.03.2009 (presente sul sito www.camcomtaranto.com insieme ad un prospetto riepilogativo sintetico) individua i righi del modello IRAP (rimasti invariati) base di calcolo del diritto annuale con riferimento alle diverse tipologie di imprese.

Indica altresì alcune tipologie di imprese che invece determinano il fatturato con riferimento alla somma dei ricavi delle vendite e delle prestazioni e degli altri ricavi e proventi propri della tipologia di attività, così come rappresentati nelle scritture contabili previste dall'art. 2214 C.C. (a puro titolo esemplificativo per le società di capitali: le imprese di assicurazione, le società in regime forfetario ed i Confidi come definiti dall'art. 13 comma 1 del D.L. n. 269/2003 convertito in legge 24.11.2003 n. 326).

Questi gli scaglioni previsti dal decreto:

| Scaglioni di fatturato | | Aliquote |
|------------------------|---------------|--|
| da euro | a euro | |
| 0,00 | 100.000,00 | € 200,00 (misura fissa) |
| oltre 100.000,00 | 250.000,00 | 0,015% |
| oltre 250.000,00 | 500.000,00 | 0,013% |
| oltre 500.000,00 | 1.000.000,00 | 0,010% |
| oltre 1.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,009% |
| oltre 10.000.000,00 | 35.000.000,00 | 0,005% |
| oltre 35.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,003% |
| oltre 50.000.000,00 | | 0,001% (fino ad un massimo di € 40.000) |

Sull'importo determinato per la **sede legale**, mantenendo i cinque decimali, deve essere calcolato l'importo eventualmente dovuto per **ciascuna unità locale, pari al 20% dell'importo della sede legale (con tetto massimo di euro 200,00)**, e con arrotondamento anche in questo caso ai cinque decimali.

L'importo del diritto così calcolato per ciascuna unità locale dovrà essere moltiplicato per il numero delle unità locali dell'impresa già iscritte al 1 gennaio 2010 nella stessa provincia della sede e sommato all'importo già determinato per la sede legale. L'importo così ottenuto (con arrotondamento ai cinque decimali secondo la regola matematica) dovrà essere **prima arrotondato al centesimo di euro e poi all'unità di euro** riportando sul modello F24 l'intero importo dovuto con il codice ente della Camera di commercio ("**TA**" sigla provincia di Taranto).

IMPORTANTE: L'arrotondamento al centesimo di euro, effettuato con metodo matematico in base al terzo decimale, (se il terzo decimale è minore o uguale a 4 si procede all'arrotondamento al centesimo per difetto; se il terzo decimale è uguale o superiore a 5 si procede all'arrotondamento per eccesso) si configura come passaggio intermedio obbligatorio, prima di procedere all'arrotondamento all'unità di euro (anche questo ultimo arrotondamento è eseguito secondo la regola dell'arrotondamento matematico). Nei calcoli intermedi invece devono essere utilizzati sempre i cinque decimali.

Per le **unità locali presenti in altre province** si moltiplica l'importo base dovuto per ogni unità locale (con arrotondamento al quinto decimale) per il numero delle unità locali iscritte al 1.01.2010 nelle singole province (come indicato nella eventuale scheda riepilogativa allegata), applicando altresì - se dovuta - la percentuale di maggiorazione stabilita per quella provincia sull'importo dovuto alla relativa Camera. Nella scheda impresa sono indicate le province che hanno deliberato l'eventuale maggiorazione, ai sensi dell'art. 18 comma 6 della Legge n. 580/93, e la relativa percentuale. L'importo così ottenuto dovrà essere arrotondato prima al centesimo di euro e poi all'unità di euro e riportato sul modello F24 con un rigo separato in relazione al proprio codice ente (= sigla provincia).

Le modalità di calcolo indicate sono state individuate dalla nota ministeriale citata. L'importo da versare a ciascuna Camera di commercio **per diritto annuale è sempre espresso in unità di euro**, tranne che nel caso di versamento del diritto annuale nei 30 giorni successivi al termine ordinario, **in tal caso l'importo del diritto dovuto, incrementato dello 0,40% di interesse corrispettivo deve essere esposto nel modello F24 e versato in centesimi**, con arrotondamento matematico in base al terzo decimale.

Alle imprese con unità locali viene allegata alla presente nota una **scheda riepilogativa delle unità locali** distinte per singola provincia, come ausilio al calcolo del diritto dovuto.

ATTENZIONE: in caso di difformità tra la situazione reale dell'impresa e quella presente nella scheda si consiglia di verificare quanto risulta attualmente dichiarato al Registro delle Imprese e/o al Repertorio Economico Amministrativo delle singole province, così da poter presentare le eventuali denunce di variazione e/o cancellazione che siano state fin qui omesse. Le unità locali che abbiano cessato l'attività al 31 dicembre 2009, la cui denuncia di cessazione sia stata presentata successivamente al 30 gennaio 2010 (termine prorogato quest'anno al 1 febbraio 2010) sono tenute al pagamento del diritto annuale per l'anno in corso.

Le unità locali iscritte nel corso del 2010, se indicate nella scheda, non vanno conteggiate nel calcolo del diritto annuale dovuto alla scadenza ordinaria in quanto già tenute al pagamento del diritto annuale all'atto della presentazione della domanda di iscrizione o entro 30 giorni mediante modello F24. Nel caso il suddetto versamento non sia stato eseguito dovrà essere effettuato con l'istituto del ravvedimento operoso nel termine di 30 giorni o un anno dalla violazione (l'importo del diritto dovuto in questo caso è di euro 40,00 per ogni unità locale, cioè il 20% della misura fissa).

CHI VERSA

Le **imprese che trasferiscono la sede legale** in altra provincia, versano il diritto **solo** a favore della Camera di commercio ove è iscritta la sede al 1° gennaio 2010 (deve essere stato però correttamente dichiarato, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione presso la nuova Camera di commercio, che detta impresa proviene da altra provincia).

Ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 359/2001 **non devono effettuare il pagamento per l'anno 2010:**

- le imprese che al 31 dicembre 2009 risultino in fallimento o in liquidazione coatta amministrativa (salvo i casi in cui sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio dell'attività);

- le imprese individuali che abbiano cessato l'attività entro il 31 dicembre 2009 ed abbiano presentato la domanda di cancellazione dal Registro delle Imprese entro il 30 gennaio 2010, termine prorogato quest'anno al 1 febbraio 2010 (nel caso di decesso del titolare invece il diritto è dovuto dagli eredi sino all'anno del decesso);
- le società ed altri enti collettivi che abbiano approvato il bilancio finale di liquidazione entro il 31 dicembre 2009 ed abbiano presentato la domanda di cancellazione dal Registro delle imprese entro il 1/02/2010 (* termine prorogato);
- le società di persone per cui sia stato iscritto al Registro delle imprese l'atto di scioglimento senza messa in liquidazione entro il 31 dicembre 2009 e abbiano presentato domanda di cancellazione al Registro imprese entro il 1 febbraio 2010 (* termine prorogato), anche nel caso si tratti di cancellazione operata d'ufficio ai sensi del DPR 247/2004;
- le società cooperative che siano state sciolte, con provvedimento adottato entro il 31 dicembre 2009, dall'autorità governativa ai sensi dell'art. 2545 - septiesdecies C.C. (già art. 2544 C.C.)

Nei casi di **trasformazione di natura giuridica** fra forme societarie appartenenti alla **sezione ordinaria** (es. da società di persone a società di capitali e viceversa) questa è del tutto ininfluenza per la determinazione degli importi del diritto annuale. Infatti tutti i soggetti iscritti nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese pagano in base al fatturato dell'anno precedente, utilizzando la tabella per scaglioni sopra riportata.

Nel **caso di trasformazione di natura giuridica** tra una forma societaria appartenente alla sezione ordinaria e una appartenente alla sezione speciale o viceversa (es. da società semplice a società di capitali), il diritto annuale sarà pagato in base alla forma giuridica che l'impresa aveva al 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Nei casi di **passaggio da una sezione all'altra del Registro delle Imprese** senza trasformazione di natura giuridica (es. impresa individuale iscritta nella sezione ordinaria che passa nella sezione speciale del registro delle imprese come piccolo imprenditore) si determina il diritto annuale avuto riguardo alla sezione in cui si era iscritti al 1° gennaio 2010.

SANZIONI e RAVVEDIMENTO OPEROSO

Nei casi di tardivo o omesso versamento del diritto annuale sarà comminata una sanzione amministrativa dal 10 al 100% dell'ammontare del diritto dovuto, secondo le disposizioni in materia previste dal D.M. 27/01/2005, n. 54 (G.U. n. 90 del 19.04.2005), nonché dal regolamento adottato dalla Camera di commercio di Taranto con delibera consiliare n. 26 del 19.12.2005 come modificato con delibera n. 57 del 18.12.2006 (sul sito il testo integrale).

Per le violazioni non ancora contestate è possibile effettuare il **ravvedimento operoso** (art. 6 del D.M. 27/01/2005 n. 54 e art. 13 del Regolamento camerale) con la sanzione ridotta ad **1/8 del 30% (3,75%)** se il pagamento viene eseguito entro 30 giorni dalla scadenza del termine ordinario di versamento (ravvedimento breve), ed ad **1/5 del 30% (6%)** nel caso che il versamento venga eseguito entro un anno dalla scadenza del termine ordinario di pagamento (ravvedimento lungo).

E' quindi ancora possibile procedere al **ravvedimento per il diritto annuale 2009 entro il 16.06.2010** (oppure entro un anno dalla scadenza del diverso termine di versamento per le imprese neo iscritte nel corso del 2009, e per le unità locali aperte nel corso del 2009-2010 non ancora versate).

Perché il ravvedimento operoso sia efficace il versamento deve essere eseguito su **modello F24 sez. ICI e Tributi locali contestualmente** per il diritto dovuto - **cod. trib. 3850** - per gli interessi moratori calcolati al tasso legale di interesse con maturazione giornaliera - **cod. trib. 3851** - e per la sanzione ridotta - **cod. trib. 3852** - indicando nel campo codice ente locale **"TA"** e nel campo anno di riferimento sempre l'anno della violazione. Non e' ammesso utilizzare i codici "3851" e "3852" in compensazione.

Per ulteriori informazioni si consiglia di prendere visione delle istruzioni riportate sul sito della Camera di commercio www.camcomtaranto.com oppure contattare l'ufficio delle entrate della camera di commercio (tel. 099/7783150-7783129 - fax 099/7783042 - e - mail: dirittoannuale@ta.camcom.it).

(1) TERMINI DI VERSAMENTO

I termini per il versamento **previsti dall'art. 17 del DPR n. 435/2001 (nel testo in vigore dal 4.07.2006 con effetto dal 1.05.2007)** sono i seguenti:

1. **16 giugno di ogni anno** per le imprese individuali e le società di persone;
2. **entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta** per le persone giuridiche con periodo di imposta coincidente con l'anno solare il cui termine di approvazione del bilancio è fissato entro i 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, e per i medesimi soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare (c.d. esercizi a cavallo) che analogamente siano tenuti ad approvare il bilancio entro lo stesso termine;
3. **entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio** per i soggetti che, in base a disposizioni di legge, approvino il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio (sia con esercizio legale coincidente con l'anno solare, che non coincidente, c. d. "esercizi a cavallo").

IMPORTANTE : se il **bilancio non è approvato nel termine stabilito**, il base alle disposizioni di legge di cui al periodo precedente, il versamento deve essere comunque effettuato entro il **giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso** (sull'argomento Circolare MAP n. 3587/C del 20.06.2005, Circolare 4.08.2006 n. 28/E Agenzia delle entrate, Circolare 14.06.2002, n. 51/E Agenzia delle Entrate).